

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90**

**TRA**

l'ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – Udine, nella persona del Direttore William Cisilino, e il Comune di Aquileia, con sede in piazza G. Garibaldi 7 – Aquileia, nella persona del Sindaco Emanuele Zorino,

#### **PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'ARLeF,

ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche;
- provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di comunicazione;
- i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 l'ARLeF può instaurare collaborazioni con

organismi pubblici, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con i soggetti coinvolti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Comune di Aquileia, ai sensi dello Statuto comunale:

- tutela e valorizza la cultura, la lingua e le tradizioni friulane quale principio di specificità e ne promuove la diffusione, lo studio e l'uso;
- per la promozione della stessa il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;

tutto ciò premesso e considerato,

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Articolo 2 (Oggetto)**

L'ARLeF e il Comune di Aquileia hanno l'obiettivo comune di realizzare il progetto "Aquilee – Tiere Mari/Aquileia – Terra Madre" che si divide in due parti, una editoriale e una di promozione culturale. L'iniziativa intende rivolgersi in primis alle giovani generazioni ed ai visitatori che numerosi ogni giorno visitano gli scavi archeologici e la Basilica della città, per proporre la storia del Friuli e della sua storica capitale: Aquileia.

Il progetto editoriale prevede la realizzazione e distribuzione di tre volumi a fumetti che ripercorreranno la storia del Friuli dalla preistoria ad oggi:

- il primo andrà dagli albori del territorio fino all'anno 1077;
- il secondo coprirà tutto il periodo del Patriarcato fino al 1521 e alla Dieta di Worms con la quale Aquileia viene assegnata all'Arciduca d'Austria;
- il terzo volume arriverà fino all'attualità.

La seconda parte del progetto prevede l'apertura e la gestione di un ufficio, sito in Aquileia che, coordinandosi con i comuni della regione, svolgerà un'attività di raccolta e diffusione di storie e leggende della letteratura popolare in lingua friulana. Il materiale raccolto verrà digitalizzato e reso disponibile online su un canale YouTube e/o un sito web.

### **Articolo 3 (Modalità attuative)**

Il Comune di Aquileia darà avvio alla realizzazione delle seguenti attività che si svilupperanno dal 2023 al 2025 a partire dalla sottoscrizione del presente accordo:

- progettazione, stampa e distribuzione di 3 volumi a fumetti, in lingua friulana (con eventuale traduzione in italiano e altre lingue);
- apertura e gestione dell'Ufficio per la promozione di storie e leggende friulane della letteratura popolare in lingua friulana;
- apertura e gestione di un canale YouTube e di un sito web per la diffusione del materiale raccolto.

L'attuazione del presente accordo è demandata al Direttore, per quanto riguarda l'ARLeF, e al Sindaco Emanuele Zorino, per il Comune di Aquileia.

#### **Articolo 4 (Compiti del Comune di Aquileia)**

Il Comune di Aquileia si impegna a:

- realizzare tutte le attività previste dal progetto di cui all'articolo 2 secondo quanto stabilito, ogni anno, dalle relative domande di contributo di cui all'articolo 6;
- svolgere le attività amministrative, finanziarie, organizzative, gestionali e di sicurezza per l'attuazione del programma;
- svolgere le attività di promozione, informazione e comunicazione atte a divulgare con la massima efficienza ed efficacia il progetto condiviso;
- sostenere finanziariamente il progetto come indicato dall'articolo 6.

#### **Articolo 5 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)**

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a:

- fornire le proprie competenze culturali e la consulenza linguistica e tecnica in materia linguistica per la realizzazione del progetto;
- svolgere le attività di promozione, informazione e comunicazione atte a divulgare con la massima efficienza ed efficacia il progetto condiviso;
- sostenere finanziariamente l'attività come indicato dall'articolo 6.

#### **Articolo 6 (Domanda di contributo)**

Per le attività previste dall'articolo 2 l'ARLeF mette a disposizione del Comune di Aquileia un contributo pari a:

- 70.000,00 euro per il 2023;
- 70.000,00 euro per il 2024;
- 60.000,00 euro per il 2025.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Comune di Aquileia formulerà una domanda di contributo, entro i limiti finanziari previsti dal presente Accordo. Il contributo sarà concesso secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012.

Esclusivamente per il corrente anno, il termine di presentazione della domanda è fissato entro il 30° giorno dalla sottoscrizione del presente accordo e il relativo contributo, pari a 70.000,00 euro, potrà essere concesso direttamente dal Direttore dell'ARLeF.

Il contributo ARLeF non può essere superiore al 95% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile per ciascuna annualità di riferimento. Il 5% delle spese per le attività previste all'articolo 4 del presente Accordo e ogni eventuale ulteriore spesa non preventivata necessaria per la realizzazione del progetto sono a carico del Comune di Aquileia.

Il contributo potrà essere erogato in forma anticipata in misura pari al 100% dello stesso.

#### **Art. 7 (Riservatezza)**

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta approvato l'ultimo rendiconto (terza annualità del contributo) da parte dell'ARLeF.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

per l'ARLeF

**Il Direttore**  
**William Cisilino**

per il Comune di Aquileia

**Il Sindaco**  
**Emanuele Zorino**